



[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 12/05/2017

**N. 02041/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02828/2017 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2828 del 2017, proposto da Alfredo Abate, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis, Carlo Viola, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Filippo Anziano, Francesca Barone, Roberto Bettini, Massimo Bontempi, Emanuela Campione, Fabio Cavoto, Alessandro Chimenti, Gianpiero Del

Zotto, Nardino Di Marco, Marco Ferrari, Fabio Fiorito, Riccardo Franchi, Giulio Latini, Maurizio Manni, Loredana Mantaci, Giovanna Marino, Alessandra Mattioli, Marco Clemente Musumeci, Danilo Panno, Alessandro Pasqualicchio, Luca Pierri, Imma Primiceri, Maurizio Rapicavoli, Giuseppe Romano, Antonio Schioppa, Andrea Severi, Emiliano Zappino, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis, Carlo Viola, con domicilio eletto presso lo studio Antonio De Angelis in Terni, via della Caserma, 5;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Roma – Sez. I Bis n. 821/2017, resa tra le parti, concernente i requisiti di ammissione relativi al concorso per il reclutamento di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del “corpo nazionale dei vigili del fuoco”

Visti il ricorso in appello e i relativi

allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, secondo quanto risulta dagli atti, la prova preselettiva del concorso si svolgerà tra il 29 maggio e il 12 giugno 2017;

Ritenuto che, con riferimento a tale circostanza, è indubbia la ricorrenza del “periculum in mora” per gli odierni appellanti ma che anche è interesse dell’Amministrazione evitare, ove le pretese appellanti si rivelassero fondate, di dover rinnovare le prove o indire una successiva prova preselettiva suppletiva;

Considerato, inoltre, che l’ammissione con riserva alle prove preselettive, nelle more della discussione collegiale in Camera di Consiglio, permetterà - da un lato – agli odierni appellanti di esaminare in modo approfondito ed in contraddittorio le proprie argomentazioni difensive mantenendo integra la possibilità di conseguire soddisfazione della loro pretesa; e d’altro canto, detta ammissione, trattandosi di prove preselettive, non

determinerà per l'Amministrazione un danno significativo, giacchè le fasi del concorso si svolgeranno allorchè già questo Consiglio di Stato si sarà pronunciato in modo collegiale nella sede cautelare, sicchè, conseguentemente, potranno essere adottate le iniziative – di ammissione o esclusione dalle prove concorsuali – necessarie;

P.Q.M.

Accoglie la richiesta di misure cautelari temporanee e per l'effetto ammette gli appellanti a sostenere, con riserva, le prove preselettive per il concorso per il quale vi è stata impugnazione in primo grado.

Fissa la discussione collegiale la Camera di Consiglio del 15 giugno 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 maggio 2017.

**Presidente
Franco
Frattini**

IL SEGRETARIO